



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Agosto/Settembre 2017

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, la PDL 3960/AC – RANUCCI (PD), in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, DSA, degli EPS e del CIP, senza apportare modifiche al testo della Commissione Cultura (VII). Il provvedimento è stato trasmesso al Senato della Repubblica per l'esame in terza lettura.

Le Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività Produttive (X) della Camera dei Deputati hanno concluso l'esame delle proposte emendative al testo del DDL 4302/AC – COSTA ed abbinate PDL, in tema di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. In particolare, si segnala l'approvazione degli emendamenti 1.142 - VIGNALI (AP) e 1.143 - VAZIO (PD), come da ultimo riformulati, che prevedono l'inap-

plicabilità ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289/2002 delle norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il testo unificato della PDL 521/AC - OLIVERIO (PD) ed abbinate, concernente interventi per il settore ittico. L'articolato, nella sua attuale formulazione, prevede, tra l'altro, la delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto u.s. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore.

1

Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|-------------|--|-------|
| 1.1 | DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
Codice del Terzo settore | 5-6 |
| 1.2 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO
Elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato | 7 |
| 1.3 | LEGGE 3 AGOSTO 2017, N. 123 E TESTO COORDINATO DEL D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91
Crescita economica nel Mezzogiorno | 8 |
| 1.4 | MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 26 LUGLIO 2017
Revisione lista farmaci, sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000 | 9 |
| 1.5 | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 25 LUGLIO 2017
Pesca sportiva / Proroga comunicazioni D.M. 6 dicembre 2010 | 9 |
| 1.6 | MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 1° AGOSTO 2017
Tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli equidi impiegati in manifestazioni | 10 |
| 1.7 | REGIONE PIEMONTE - LEGGE 7 FEBBRAIO 2017, N. 1
Sicurezza sport montani e disciplina attività di volo in zone di montagna | 10-11 |
| 1.8 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 25
Contributi per lo sport | 11 |
| 1.9 | REGIONE EMILIA - ROMAGNA - LEGGE 6 MARZO 2017, N. 2
Licenza di pesca sportiva | 12 |
| 1.10 | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 GENNAIO 2017, N. 1
Requisiti dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento | 13 |
| 1.11 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 24
Contributi per lo sport | 13 |

2

Camera dei Deputati

- | | | |
|------------|--|-------|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – PDL 3960
Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA, EPS e CIP | 14-15 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 4365
Deducibilità dei compensi per intermediazione nel professionismo | 15-16 |
| 2.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 4302 ED ABBINATE PDL
Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo | 17 |
| 2.4 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - PDL 521 ED ABBINATE
Riordino normativa pesca sportiva | 18-19 |
| 2.5 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 104 ED ABBINATE
Promozione dell'invecchiamento attivo | 19 |
| 2.6 | ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4636
Parità tra i sessi nello sport professionistico | 20 |
| 2.7 | ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4598
Sicurezza sport invernali | 20-21 |

3

Senato della Repubblica

- 3.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 119-B ED ABBINATI
Disposizioni in materia di aree protette 22
 - 3.2** ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI – ATTO COMUNITARIO N. 303
Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 23-24
 - 3.3** ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI - ATTO N. 683
Regolare attività di pesca in acqua dolce 25
 - 3.4** ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI - ATTO N. 963
Controlli nel settore della pesca 26
 - 3.5** ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2916
Ordinamento guida alpina 26
-

4

Parlamento

- 4.1** ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 461
Revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto 27-28
 - 4.2** TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Ministro per lo sport
Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza organici del CONI 28
 - 4.3** TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza organici dell'ACI 29
 - 4.4** TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Ministro della difesa
Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza organici dell'UIT 29
-

5

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 5.1** ATTO DI NOMINA
Incarico di Presidente dell'ACI 30

1.1 CODICE DEL TERZO SETTORE

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

2 agosto 2017 - Serie Generale n. 179
Supplemento Ordinario n. 43

Il decreto legislativo, costituito da 104 articoli - suddivisi in dodici Titoli - ed adottato in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge n. 106/2016), riordina la normativa riguardante gli Enti del Terzo Settore (ETS), al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale, volte a disegnare l’identità giuridica di fondo degli ETS, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono puntualmente elencate le attività di interesse generale – tra cui l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche - esercitate in via esclusiva o principale dagli ETS e vengono disciplinate, tra l’altro, l’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, la raccolta fondi, la

destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, gli obblighi di contabilità e trasparenza ed il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e attività di volontariato, introducendo, altresì, in loro favore l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tale attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I Titoli quarto e quinto concernono le varie tipologie di ETS: associazioni e fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso. È prevista, inoltre, una norma di rinvio alla disciplina delle imprese sociali, dettata dal decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106/2016, e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991.

In ordine alle associazioni e fondazioni, si definisce il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, viene semplificata la procedura per l’acquisto della personalità giuridica - che, in deroga alle disposizioni vigenti, può avvenire mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore - e ne sono disciplinati l’ordinamento e l’amministrazione.

Con particolare riferimento alle associazioni di promozione sociale, che rientrano tra gli enti destinatari di una disciplina particolare, si dispone, tra l’altro, che gli atti costitutivi possano prevedere l’ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Tale disposizione non si ap-

plica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale. Il Titolo sesto reca l'istituzione ed il funzionamento, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito con modalità informatiche su base territoriale e suddiviso in specifiche sezioni, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati. Oltre alle modalità di iscrizione, aggiornamento dei dati, estinzione o scioglimento dell'ente, cancellazione e migrazione in altra sezione, vengono disciplinate la revisione periodica del Registro, l'efficacia dichiarativa delle informazioni in esso contenute e le modalità di trasmissione dei dati degli ETS attualmente già depositati nei registri esistenti delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L'attuazione a regime del Registro avverrà dopo l'emanazione (entro un anno dall'entrata in vigore del Codice) di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad assicurare sul territorio nazionale requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale, nonché dopo che le Regioni avranno disciplinato (entro 180 giorni dal suddetto decreto) i procedimenti amministrativi per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti dal Registro.

Il Titolo settimo dispone dei rapporti degli ETS con gli enti pubblici al fine di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte.

Il Titolo ottavo detta le norme per la promozione ed il sostegno degli ETS, prevedendo l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti, la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, ulteriori specifiche misure aventi funzione di sostegno (accesso al credito agevolato, privilegio ex art. 2751-bis del c.c., accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei, utilizzazione non onerosa di beni pubblici in occasioni particolari e possibilità di somministrare alimenti e bevande, concessione in comodato di beni pubblici inutilizzati e concessione a canone agevolato di beni culturali immobili demaniali) e disposizioni in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo nono disciplina i titoli di solidarietà che possono essere emessi dalle banche per sostenere le attività istituzionali degli enti non commerciali del Terzo settore, nonché il regime fiscale agevolato per attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line.

Il Titolo decimo, suddiviso in quattro capi, concerne il regime fiscale degli ETS ed è finalizzato a semplificare ed armonizzare il quadro legislativo esistente.

Il Capo primo reca disposizioni generali e fornisce i criteri per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate. Per gli enti non commerciali introduce un regime fiscale forfettario ed istituisce il social bonus (credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata ad essi assegnati). Inoltre, prevede una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale, ecc.), nonché in materia di tributi locali e ridefinisce la disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti non commerciali.

Il Capo secondo detta specifiche norme in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, prevedendo, altresì, la possibilità di applicare, in presenza di determinate condizioni, un regime forfettario con contabilità semplificata per le attività commerciali esercitate.

Il Capo terzo disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli ETS.

Il Capo quarto reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo alcune agevolazioni fiscali ed il coordinamento normativo, al fine della "intersezione" del Codice del Terzo settore con la legislazione vigente.

Il Titolo undicesimo concerne le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, anche di natura fiscale, nonché le sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi. Il Titolo dodicesimo contiene le disposizioni transitorie e finali, le abrogazioni di norme vigenti diversamente modulate quanto a decorrenza, nonché la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

**Istituto Nazionale di Statistica
Comunicato**

“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).”

Publicato in Gazzetta Ufficiale:

29 settembre 2017 - Serie Generale n. 228

L’ISTAT ha comunicato l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell’Unione Europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

- Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006*;
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - (CONI);
- CONI Servizi S.p.A.;
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI);
- Federazione Ginnastica d’Italia (FGDI);
- Federazione Italiana Badminton (FIBA);
- Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS);
- Federazione Italiana Bocce (FIB);
- Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK);
- Federazione Italiana Canottaggio (FIC);
- Federazione Italiana Cronometristi (FICR);
- Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS);
- Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL);
- Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO);
- Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC);

- Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH);
- Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS);
- Federazione Italiana Golf (FIG);
- Federazione Italiana Hockey (FIH);
- Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP);
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJKAM);
- Federazione Italiana Motonautica (FIM);
- Federazione Italiana Nuoto (FIN);
- Federazione Italiana Pallacanestro (FIP);
- Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV);
- Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM);
- Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS);
- Federazione Italiana Pesistica (FIPE);
- Federazione Italiana Scherma (FIS);
- Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW);
- Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);
- Federazione Italiana Taekwondo (FITA);
- Federazione Italiana Tennistavolo (FITET);
- Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV);
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI);
- Federazione Italiana Vela (FIV);
- Federazione Motociclistica Italiana (FMI);
- Federazione Pugilistica Italiana (FPI);
- Unione Italiana Tiro a Segno (UIITS).

(* La gestione liquidatoria dell’ente è stata prorogata al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017.

Legge 3 agosto 2017, n. 123

e

Testo coordinato del D.L. 20 giugno 2017, n. 91

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

“Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.»”

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

12 agosto 2017 - Serie Generale n. 188

Il testo del decreto-legge n. 91/2017 coordinato con la legge di conversione n. 123/2017 è costituito da 51 articoli.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno (articolo 11).

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono rispettivamente che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti un decreto per individuare le aree di esclusione sociale e che indica una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Il comma 3 specifica i soggetti che possono partecipare a tale procedura, ossia le reti di istituzioni scolastiche presenti in dette aree che abbiano attivato - per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale - partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI,

delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Il comma 3-bis - introdotto nel corso dell'iter parlamentare - prevede il monitoraggio sui progetti presentati e la valutazione della qualità dei risultati conseguiti, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 attiene al finanziamento della procedura. I commi 4-bis e 4-ter - introdotti nel corso dell'iter parlamentare - sono volti a realizzare specifici interventi educativi urgenti, in favore dei bambini sordi e per la loro inclusione sociale.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha accolto l'**O.d.g. n. 9/4601/55 - MARZANO (M-ALT)**, relativo all'invio ogni due anni alle Camere di una relazione sull'attività posta in essere per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della criminalità, di cui all'articolo 11 del provvedimento.

**Ministero della Salute
Decreto 26 luglio 2017**

“Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”

Publicato in Gazzetta Ufficiale:

4 settembre 2017 - Serie Generale n. 206
Supplemento Ordinario n. 46

Il provvedimento, costituito da due articoli e tre allegati, è finalizzato ad armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping a quella internazionale di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 376/2000.

L'articolo 1 del decreto reca l'approvazione della lista (di cui all'allegato III) che è suddivisa in cinque

sezioni:

- Sezione 1: classi vietate;
- Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

**Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Decreto 25 luglio 2017**

“Proroga delle comunicazioni in materia di pesca sportiva.”

Publicato in Gazzetta Ufficiale:

8 agosto 2017 - Serie Generale n. 184

Il provvedimento, costituito da un articolo unico, prevede la proroga al 31 dicembre 2017 della validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010 - finalizzato a promu-

overe la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare - e ne dispone l'obbligatorietà anche in caso di esercizio dell'attività di pesca da terra.

Ministero della Salute**Ordinanza 1° agosto 2017**

“Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

28 agosto 2017 - Serie Generale n. 200

Il provvedimento, costituito da due articoli, interviene sull’ordinanza 21 luglio 2011 e successive modificazioni, disponendone, altresì, la proroga dell’efficacia di dodici mesi.

Con riferimento alle modifiche apportate a tale ordinanza, per quanto di interesse, viene ulteriormente precisato il suo ambito di applicazione, prevedendo che ne siano escluse le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero

per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della medesima ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle da quest’ultima stabilite.

Regione Piemonte**Legge 7 febbraio 2017, n. 1**

“Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

2 settembre 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 35

La legge, composta da 50 articoli, apporta modifiche alla legge regionale n. 2/2009 (*“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”*), estendendo la normativa alle aree “di

sviluppo montano”, agli sport montani estivi, alle attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive ed introduce la disciplina dell’attività di volo in zone di montagna.

In linea generale, il provvedimento:

- introduce concetti come la salvaguardia paesaggistica e la riduzione del consumo di suolo tra le finalità cui devono sottostare il riconoscimento, la

realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano;

- definisce le aree sciabili e di sviluppo montano secondo un concetto più ampio, comprensivo anche degli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati;

- regola gli aspetti di carattere urbanistico, la classificazione e la realizzazione delle piste, la formazione delle figure professionali e la responsabilità dei soggetti coinvolti (utenti, gestori, ammini-

stratori locali);

- introduce la regolamentazione dell'attività di volo in zone di montagna e disciplina l'utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano;

- interviene sulle norme di comportamento degli utenti delle piste di sci;

- modifica il regime sanzionatorio;

- armonizza l'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie in ordine alla sicurezza delle piste e all'innevamento delle aree sciabili.

1.8

CONTRIBUTI PER LO SPORT

Regione Friuli Venezia Giulia
Legge 29 dicembre 2016, n. 25

"Legge di stabilità 2017"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

5 agosto 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 31

La legge, costituita da 15 articoli, reca la legge di stabilità regionale per il 2017.

Per quanto di interesse, l'articolo 2, commi 69 e 70 – inserendo l'articolo 69-bis nella legge regionale n. 21/2016 – dispone la concessione di contributi da destinare, tra l'altro, ad associazioni sportive, per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.

L'articolo 7 prevede che l'amministrazione regionale sia autorizzata a corrispondere contributi o a concedere finanziamenti per diverse finalità attinenti lo sport, quali l'organizzazione della «Staffetta delle lingue minoritarie», in collaborazione con associazioni

sportive aderenti alla FIDAL (commi da 38 a 40), gli interventi di straordinaria manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale di alcuni poligoni di tiro, nonché l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature (commi da 82 a 84), i lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi diffusi sul territorio regionale (commi da 85 a 87), gli interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali che hanno compromesso la funzionalità di impianti sportivi (commi da 88 a 97), la realizzazione di manifestazioni sportive (commi da 99 a 101) e a sollievo degli oneri di gestione di determinate strutture sportive (commi da 102 a 110).

Regione Emilia - Romagna
Legge 6 marzo 2017, n. 2

"Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni)."

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

30 settembre 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 39

La legge, composta da 26 articoli, apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2012 (*"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*).

In linea generale, il provvedimento:

- prevede che la Regione favorisca la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale e rispondenti a determinate caratteristiche; rappresentanti designati da tali associazioni sono presenti nell'ambito della Commissione ittica regionale e dei tavoli di consultazione locali;
- dispone che la licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa sia costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione - in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento - da esibire unitamente a un documento d'identità valido e che

non sia richiesta in specifiche ipotesi; la licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale;

- stabilisce che i pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi - o eventualmente di altre specie - debbano munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture;
- prevede un Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata;
- disciplina lo svolgimento di attività agonistiche, nonché le aree di pesca regolamentata all'interno delle quali l'esercizio della pesca è vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva;
- modifica il vigente quadro sanzionatorio;
- rinvia ad un apposito regolamento per la definizione delle relative norme di attuazione.

1.10 REQUISITI DEI LOCALI E DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Provincia Autonoma di Bolzano
Decreto del Presidente della Provincia
27 gennaio 2017, n. 1

"Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
26 agosto 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 34

Il provvedimento, costituito da 120 articoli, determina i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione dei locali di pubblico spettacolo nonché le norme di semplificazione amministrativa.

L'articolo 3, comma 1, lettera e), prevede che siano considerati locali di pubblico spettacolo e trattenimento gli stadi, i palazzetti dello sport, le piscine, i campi sportivi e in genere i luoghi per attività spor-

tive e ricreative.

Nell'ambito del capo VII, recante disposizioni particolari per impianti sportivi e piscine, l'articolo 63, comma 2, dispone che trovino in ogni caso applicazione le specifiche tecniche del CONI e delle federazioni sportive nazionali.

Il capo VIII, che prevede disposizioni particolari per luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, si applica alle manifestazioni all'aperto quali, tra le altre, manifestazioni o competizioni sportive.

1.11 CONTRIBUTI PER LO SPORT

Regione Friuli Venezia Giulia
Legge 29 dicembre 2016, n. 24

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
5 agosto 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 31

La legge, costituita da 11 articoli, per quanto di interesse, precisa che il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena e riconfermato negli anni successivi, per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della

palestra del centro polisportivo di Bagnarola" si intende pari al 6% della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera (articolo 7, comma 14).

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA PDL 3960/AC - RANUCCI (PD)

“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.”

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 2° lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 361/AS)

Presentazione: 2 aprile 2013

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
5 giugno 2013

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 gennaio 2014

Ultima seduta: 30 settembre 2015

Avvio Iter Assemblea: 30 giugno 2016

Approvato: 30 giugno 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione dal Senato della Repubblica:

1° luglio 2016

Assegnazione Commissione Cultura (VII):

6 luglio 2016

Relatrice: Maria COSCIA (PD)

Avvio Iter Commissione: 5 aprile 2017

Ultima seduta: 13 luglio 2017

Avvio Iter Assemblea: 17 luglio 2017

Approvazione: 19 settembre 2017

Limite di tre mandati, esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, estensione della normativa al CIP e disciplina transitoria.

19 settembre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, la proposta di legge, senza apportare modifiche al testo della Commissione Cultura (VII). Il provvedimento è stato trasmesso al Senato della Repubblica per l'esame in terza lettura.

In sede di dichiarazioni di voto, le deputate LOCATELLI (M-PS-L) e SANTERINI (DES-CD) hanno espresso valutazioni positive sull'introduzione nell'articolato della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. I deputati MATARRESE (M-DI), VEZZALI (SC-ALA), SCOPELLITI (AP), PALMIERI (FI-PDL), COCCIA (PD) e MOLEA (M-CIPI) hanno apprezzato la nuova disciplina sulla governance dello sport, quest'ultimo ribadendo la propria preoccupazione in ordine all'applicazione del limite al rinnovo dei mandati per le realtà territoriali.

Di contro, i deputati VALENTE (M5S), DI BATTISTA (M5S), GIORGETTI (LNA), BORGHESI (LNA), RAM-

PELLI (FDI-AN) e GIORDANO (SSP) hanno criticato il provvedimento ed il ruolo del CONI; il deputato FOSSATI (MDP) ha evidenziato la necessità di un atto di indirizzo del Governo cui il CONI debba fare riferimento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo - rappresentato dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, SESA AMICI - ha accolto i seguenti:

9/3960-A/1 – BORGHESI (LNA) - testo riformulato: impegna il Governo a promuovere gli opportuni incontri con il Coni, le federazioni sportive e le discipline sportive associate al fine di valutare la possibilità di introdurre un'ulteriore limitazione al numero massimo di deleghe;

9/3960-A/2 – NESI (M-ALT): impegna il Governo a verificare che la disciplina introdotta dal provvedi-

mento in esame in materia di numero dei mandati garantisca una durata degli organi direttivi effettivamente in linea con l'orientamento internazionale di molti eventi sportivi;

9/3960-A/3 – CENTEMERO (FI-PDL): impegna il Governo ad assumere iniziative tese a sostenere e incoraggiare la partecipazione delle donne allo sport, al fine di superare il gap che oggi esiste tra lo sport femminile e quello maschile in termini di valorizzazione mediatica e di pubblico nonché a favorire una adeguata rappresentazione femminile negli organi decisionali delle istituzioni sportive che oggi vede l'Italia al sestultimo posto in Europa con una percentuale di presenza inferiore al 20 per cento;

9/3960-A/4 – PALESE (FI-PDL): impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le iniziative idonee a sostenere le società sportive che, con le proprie risorse, con la propria passione, con il proprio tempo fanno vivere lo sport italiano, affinché l'attività sportiva nel nostro Paese possa svilupparsi ulteriormente e al meglio, considerando il provvedimento in esame un primo punto di partenza;

9/3960-A/5 – PRODANI (M-ALT): impegna il Governo a valutare l'introduzione di opportune disposizioni normative finalizzate a stabilire le incompatibilità per le elezioni e le nomine degli organi elettivi del CONI, delle altre Federazioni Nazionali e delle Discipline sportive associate.

2.2

DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI PER INTERMEDIAZIONE NEL PROFESSIONISMO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 4365/AC - BERNARDO (AP)

"Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive"

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 14 marzo 2017

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
28 marzo 2017

Relatore: Maurizio BERNARDO (AP)

Avvio Iter Commissione: 11 maggio 2017

Disciplina delle fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

13 settembre u.s.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento ed il presidente e relatore, BERNARDO (AP), ha informato che sono stati presentati i seguenti emendamenti.

ARTICOLO 1

1.1 – BUSIN (LNA)

Sopprimerlo.

1.2 – PESCO (M5S)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: al capoverso lettera 1-ter) sostituire le parole: intera-

mente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater; dopo il capoverso lettera 1-ter) aggiungere il seguente: 1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della

percentuale di prestazione riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione.

1.3 – PESCO (M5S)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: al capoverso comma 1-ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater; dopo il capoverso comma 1-ter) aggiungere il seguente:

1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica.

1.4 – PESCO (M5S)

Al comma 1, capoverso lettera 1-ter, dopo le parole: ammessi in deduzione inserire le seguenti: purché strettamente inerenti i relativi ricavi di esercizio.

1.5 – PESCO (M5S)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera 1-ter:

1) dopo le parole: « ovvero di rinnovi contrattuali » aggiungere le seguenti: « , nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. »;

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti, in egual misura, nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. »;

3) al secondo periodo, dopo le parole: « sportivo professionista tesserato » aggiungere le seguenti: « nei limiti e a condizione che i detti costi concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva »;

b) al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter sostituire le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato con le seguenti: , a condizione che i detti costi siano stati posti in essere nell'interesse esclusivo della società sportiva;

c) al comma 2, lettera b), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I costi di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sono ammessi in deduzione nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. I compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili nei limiti e a condizione che concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva.

1.6 – PESCO (M5S)

Al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), prima delle parole: i compensi corrisposti inserire le seguenti: per gli sportivi professionisti.

1.7 – PESCO (M5S)

Al comma 2, lettera a), capoverso lettera 1-ter), sopprimere le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato ».

ARTICOLO 2

2.1 – PESCO (M5S)

Sopprimerlo.

ARTICOLO 3

3.1 – PESCO (M5S)

Sopprimerlo.

3.2 – PESCO (M5S)

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 4302/AC – COSTA

“Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo”

In abbinamento con

PDL 2142/AC - PIZZOLANTE (AP)

“Disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale”

PDL 2431/AC - ABRIGNANI (SC-ALA)

“Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste”

PDL 2388/AC – DE MICHELI (PD)

“Disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e per la promozione della nautica da diporto”

PDL 3492/AC - NASTRI (FDI-AN)

“Modifica all’articolo 49 del codice della navigazione in materia di sgombero e devoluzione di opere non amovibili nelle concessioni demaniali marittime”

NORME D’INTERESSE TESTO BASE

Intero articolato

Stato: 1° lettura - Commissioni

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 gennaio 2017

Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI)

e Attività Produttive (X): 22 marzo 2017

Relatori: Sergio PIZZOLANTE (AP) e

Tiziano ARLOTTI (PD)

Avvio Iter Commissioni: 6 aprile 2017

Revisione e riordino della normativa e inapplicabilità ai sodalizi sportivi dilettantistici.

21 settembre u.s.

Le Commissioni hanno concluso l’esame delle proposte emendative presentate ed il presidente, EPIFANI (MDP), ha avvertito che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell’acquisizione dei prescritti pareri.

Per quanto di interesse, si segnala l’approvazione delle sole proposte 1.142 - VIGNALI (AP) e 1.143 - VAZIO (PD), come da ultimo riformulate su indicazione della Sottosegretaria per l’economia e le finanze, DE MICHELI, che prevedono l’inapplicabilità ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 17,

della legge n. 289/2002 delle norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori.

1.142 - VIGNALI (AP) e 1.143 - VAZIO (PD) - testi riformulati

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)

"Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale"

In abbinamento con

PDL 338/AC - CATANOSO (FI-PDL)

"Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi"

PDL 339/AC - CATANOSO (FI-PDL)

"Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata"

PDL 1124/AC - CAON (FI-PDL)

"Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura"

PDL 4419/AC - VENITELLI (PD)

"Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale"

PDL 4421/AC - RAMPPELLI (FDI-AN)

"Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni applicabili alle attività della pesca e dell'acquacoltura"

NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articoli 1, 13, 15, 16, 17, 18

Stato: 1° lettura - Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2013

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
20 maggio 2013

Relatore: Luciano AGOSTINI (MDP)

Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

Ultima seduta: 2 agosto 2017

Avvio Iter Assemblea: 18 settembre 2017

Approvazione: 21 settembre 2017

Riordino della normativa in materia di pesca sportiva; Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura; pesca del tonno rosso; modifiche al vigente quadro sanzionatorio; contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

21 settembre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge. L'articolato, nella sua attuale formulazione, prevede, tra l'altro, la delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'U-

nione europea.

Nell'ambito degli interventi, il Sottosegretario per le Politiche agricole alimentari e forestali, CASTIGLIONE, ha dichiarato che l'obiettivo del Governo è tutelare il settore della pesca sportiva e portarlo in trasparenza.

Inoltre, i deputati SANI (PD) e BENEDETTI (M5S)

hanno messo in evidenza lo stralcio dal testo delle disposizioni che ponevano a carico dei pescatori non professionali un contributo destinato ad alimentare il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica. Con riferimento agli articoli di interesse, nel corso dell'esame in Assemblea sono state approvate le seguenti proposte emendative.

13.8 – SANI (PD): in merito alla delega al Governo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, riformula il criterio direttivo relativo all'adeguamento delle vigenti disposizioni statali a quelle europee in materia di strumentazione;

16.1 – TINO IANNUZZI (PD) e 16.6 ZACCAGNINI (MDP): in ordine agli eventuali incrementi annui del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia, la prima modifica le relative quote di ripartizione tra i diversi sistemi di pesca, la seconda comprende la piccola pesca nella quota assegnata alla pesca accidentale o accessoria;

17.03 – VENITTELLI (PD) e 17.06 ZACCAGNINI (MDP) - testi riformulati: introducono un articolo che modifica la disciplina sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando i casi in cui l'agente accertatore deve procedere al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato.

In relazione all'esame degli ordini del giorno, il Governo - rappresentato dal Sottosegretario per le Politiche agricole alimentari e forestali, CASTIGLIONE - ha accolto l'**O.d.g. n. 9/338-A/1 - CRISTIAN IANNUZZI (M-ALT)**, recante l'impegno ad avviare un dialogo attivo con le associazioni e le comunità locali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prevedendo di istituire un numero verde per la denuncia di reati legati alla pesca, alla vendita di pescato e al bracconaggio e monitorando l'efficacia dell'apparato sanzionatorio ivi previsto nell'azione di contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico in acque interne e nella protezione dell'ambiente.

2.5

PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 104/AC - BINETTI (Misto) ed abbinata

"Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale"

NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO Articolo 4, comma 1, lettera d) - Articolo 7, comma 1

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 marzo 2013

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII): 7 maggio 2013

Relatore: Edoardo PATRIARCA (PD)

Avvio Iter Commissione: 19 maggio 2016

Promozione di eventi sportivi quale attività di utilità sociale e sostegno dell'educazione motoria e fisica.

COMMISSIONE BILANCIO (V) - sede consultiva 27 settembre u.s.

Ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente, il presidente BOCCIA (PD) ha proposto di segnalare al presidente della Commissione Affari Sociali (XII) i profili problematici dal punto di vista finanziario, risultanti dalla relazione tecnica, negativa-

mente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, riferita al provvedimento quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La Commissione ha concordato con tale proposta, condivisa anche dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, MORANDO.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4636/AC - CARFAGNA (FI-PDL)**

Presentazione: 14 settembre 2017
Assegnazione Commissione Cultura (VII):
22 settembre 2017

“Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di promozione della parità tra i sessi nello sport professionistico”

La proposta di legge si pone l’obiettivo di garantire la parità di diritti nello sport professionistico eliminando ogni distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello.

In particolare, l’articolo 1 - sostituendo l’articolo 2 della legge n. 91/1981 - definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che, senza discriminazioni di genere, esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle FSN o delle DSA. Inoltre, prevede che il Ministro per lo Sport, previo parere del CONI, individui ogni tre anni le FSN e le DSA per le quali sia possibile istituire il settore professionistico, in

presenza di una notevole rilevanza economica, sociale o mediatica del fenomeno ed a condizione che l’attività in oggetto sia ammessa dalla rispettiva federazione internazionale. Da ultimo, precisa quale sia l’attività sportiva svolta a titolo oneroso che rileva ai fini dell’attuazione di tali disposizioni.

L’articolo 2 - sostituendo l’articolo 5, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 242/1999 - attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI il compito di formulare il predetto parere, ai fini dell’individuazione delle attività sportive per le quali è possibile istituire il settore professionistico, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e tenuto conto delle specificità di ciascuna FSN o DSA.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4598/AC – SIMONETTI (LNA)**

Presentazione: 25 luglio 2017
Assegnazione Commissione Cultura (VII):
14 settembre 2017

“Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

La proposta di legge si pone l’obiettivo di rivedere la legge n. 363/2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”) e di uniformare le disposizioni legislative vigenti nelle diverse regioni.

In particolare, l’articolo 1 reca finalità ed ambito di applicazione della legge, mentre l’articolo 2 definisce le aree sciabili attrezzate, fissa i criteri per la classificazione delle piste ed esclude la responsabilità del gestore per i sinistri verificatisi agli utenti

all’interno delle aree riservate agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico ed alla pratica di evoluzioni acrobatiche.

L’articolo 3 prevede gli obblighi in capo ai gestori, tra cui quelli di assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati e di individuare il direttore delle piste e l’operatore di primo soccorso. Inoltre, le stazioni sciistiche devono dotarsi di un defibrilatore automatico esterno ed i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della relativa presenza e del

posizionamento.

L'articolo 4 stabilisce la responsabilità civile dei gestori ed i suoi limiti; pone a loro carico l'obbligo di stipulare un apposito contratto di assicurazione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché di mettere a disposizione degli utenti la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività sciistica.

L'articolo 5 prevede norme per l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, mentre l'articolo 6 reca la normativa in materia di segnaletica.

Nell'ambito dell'articolo 7, relativo alla manutenzione e all' innevamento programmato, si dispongono finanziamenti finalizzati sia ad interventi di messa in sicurezza degli impianti, sia a copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale in caso di situazioni di particolare siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili.

L'articolo 8 sposta l'obbligo di utilizzo del casco protettivo dai quattordici ai diciotto anni e definisce le sanzioni amministrative in caso sia di inutilizzo sia di produzione e commercializzazione di caschi non conformi alle caratteristiche prescritte.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dettano

regole per lo sciatore in termini di velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, omissione di soccorso, transito e risalita a piedi.

L'articolo 16 definisce l'utilizzo di mezzi meccanici nelle piste da sci, mentre l'articolo 17 disciplina lo sci fuoripista e lo sci-alpinismo.

L'articolo 18 dispone che le regioni ed i comuni possano adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e determina le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di legge.

L'articolo 19 concerne la presunzione di concorso di colpa nell'ipotesi di scontro tra sciatori ed inserisce gli accertamenti alcolemici e tossicologici in caso di infortunio con lesioni gravi.

L'articolo 20 estende le disposizioni di legge ai praticanti lo snowboard e definisce le responsabilità dei gestori e degli utilizzatori di snowpark.

L'articolo 21 individua i soggetti tenuti a controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e a irrogare le relative sanzioni e, per quanto attiene i servizi di soccorso, permette la stipula di convenzioni tra i gestori ed i predetti soggetti.

L'articolo 22 reca norme per l'adeguamento della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni di legge.

L'articolo 23 definisce la copertura finanziaria.

3.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 119-B/AS – D’ALI’ (FI-PDL) ed abbinati

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”

NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 4 – Articolo 17, comma 1
Articolo 18, commi 1 e 3 – Articolo 23

Stato: 3^o lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 119/AS)

Presentazione: 15 marzo 2013

Assegnazione Commissione Ambiente (XIII):
8 maggio 2013

Relatore: Massimo CALEO (PD)

Avvio Iter Commissione: 18 settembre 2013

Ultima seduta: 20 ottobre 2016

Avvio Iter Assemblea: 3 novembre 2016

Approvazione: 10 novembre 2016

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 4144/AC)

Trasmissione dal Senato della Repubblica:
11 novembre 2016

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):
15 novembre 2016

Relatore: Enrico BORGHI (PD)

Avvio Iter Commissione: 20 dicembre 2016

Ultima seduta: 23 marzo 2017

Avvio Iter Assemblea: 27 marzo 2017

Approvazione: 20 giugno 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione dalla Camera dei Deputati:
23 giugno 2017

Assegnazione Commissione Ambiente (XIII):
29 giugno 2017

Relatore: Massimo CALEO (PD)

Avvio Iter Commissione: 4 luglio 2017

Attività vietate nelle aree marine protette (AMP) e possibili parziali deroghe, nomina di una consulta dell’AMP e quadro sanzionatorio delle violazioni della legge.

27 settembre u.s.

La Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento ed il relatore, CALEO (PD), con parere conforme del Sottosegretario per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare, DEGANI, ha evidenziato che i tempi della legislatura non consentirebbero quasi sicuramente un’approvazione definitiva del disegno di legge qualora ne venisse modificato il testo; quindi, pur ritenendo

che diversi emendamenti affrontino argomenti condivisibili, ha invitato al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Inoltre, si è impegnato a rivedere alcuni punti del provvedimento al fine di apportare eventuali interventi migliorativi, nel caso in cui a seguito dell’esame da parte della Commissione Bilancio (V) si rendessero necessarie delle modifiche al testo.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO COMUNITARIO N. 303

"Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo)"

Stato: approvazione risoluzione - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 24 gennaio 2017

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):

15 marzo 2017

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 19 aprile 2017

Approvazione risoluzione: 19 settembre 2017

Promozione e sviluppo della politica dello sport a livello europeo.

19 settembre u.s.

La Commissione ha approvato il nuovo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, IDEM (PD), che, all'esito di ulteriori approfondimenti, ha modificato alcune osservazioni previste nel primo provvedimento, rivendicando il ruolo strategico dello sport, richiamando il principio della sua specificità e sottolineando l'esigenza di effettuare un complessivo e omogeneo censimento dell'impiantistica sportiva europea.

Si riportano le osservazioni contenute nella citata risoluzione.

"La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'unione europea per lo sport (2014-2017);

.. omissis..

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in merito al metodo di lavoro, si sottolinea l'importanza di rivendicare il ruolo strategico dello sport nell'ambito delle politiche dell'Unione europea, rafforzando il dialogo istituzionale tra Commissione, Governi nazionali, Comitato olimpico internazionale e dei Comitati olimpici nazionali per consolidare la governance complessiva dello sport e la sua dimensione europea, con particolare riferimento alla istituzione di un forum permanente di consultazione tra le Istituzioni europee ed il mondo

olimpico e dello sport, potenziando al contempo il Forum europeo dello sport quale luogo di confronto con le organizzazioni sportive;

2) si condivide inoltre quanto suggerito dalla Commissione europea, con particolare riferimento: all'allargamento a diverse modalità e strutture di lavoro oltre ai tradizionali gruppi di esperti, con la raccomandazione di ammettere alla interlocuzione soltanto i soggetti che siano effettivamente portatori di interessi diffusi; alla valutazione maggiormente puntuale sulle modalità con cui giungere ai risultati auspicati, se tramite l'elaborazione di documenti redatti in forma scritta oppure in modi alternativi;

3) in termini di contenuto, come già sostenuto dal Governo italiano in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, occorre dare concretezza applicativa al principio della specificità dello sport che, nonostante gli indirizzi del Libro Bianco sullo sport del 2007, è tuttora rimasto allo stato di mera enunciazione nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4) premessa la necessità di applicazione concreta del principio di specificità dello sport, appare poi opportuno rilevare, per quanto concerne il piano di lavoro 2017-2020, l'esigenza di collegare in modo più confacente rispetto al passato le priorità incluse nel piano con lo sviluppo di politiche a livello europeo e nazionale, in tema di: crescita e occupazione, salute, concorrenza, istruzione e formazione, inclusione sociale, integrazione dei rifugiati e cambiamenti climatici, ponendo mag-

gior rilievo sull'attuazione dei risultati concreti e di quelli esistenti (quali: orientamenti, raccomandazioni politiche, redazione di elenchi di impegni, scambio di buone prassi), ottenuti nell'ambito dei due piani precedenti. Tali considerazioni di carattere generale, peraltro, rientrano tra gli obiettivi guida cui è orientato il nuovo piano. Nel particolare, si valuta in modo particolarmente positivo il mantenimento anche nel nuovo piano di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del settore sportivo, quali la promozione della parità di genere ed il consolidamento della relazione tra istruzione e sport, inclusa la duplice carriera;

5) si ritiene necessario sostenere in modo maggiormente incisivo la promozione dello sport di base, tema comunque presente tra gli obiettivi del piano 2017-2020; si valutano dunque in modo particolarmente significativo le iniziative in materia di sport e società inerenti il ruolo degli allenatori e dei tecnici, l'istruzione nello sport e attraverso lo sport, l'inclusione sociale e l'accessibilità agli impianti sportivi delle persone diversamente abili. In via generale, si segnala l'esigenza di assicurare un'adeguata attenzione alla questione dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, che si pone in stretta linea di continuità tra "dimensione economica dello sport" e "sport e società", in particolar modo in quei contesti nazionali, come quello italiano, nel

quale vige una ripartizione delle competenze tra i livelli statale, regionale e locale. In tale contesto, si ritiene necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in ragione delle competenze relative alla promozione dell'attività sportiva, alla diffusione della cultura delle attività motorie e sportive, all'istruzione professionale ed alle attività riguardanti gli impianti. In particolare, occorre anzitutto procedere ad un complessivo e omogeneo censimento dell'impiantistica sportiva europea basato sulle best practices esistenti. Parallelamente, appare opportuno sostenere, in un'ottica di rilancio e sviluppo delle aree e degli impianti sportivi, gli interventi di messa a norma e in sicurezza e ristrutturazione dell'impiantistica, urbana ed extraurbana, promossi dagli enti di diritto pubblico, ai fini del raggiungimento di risultati, da promuovere con la collaborazione di tutti i livelli di governo, volti a facilitare l'interconnessione delle attività sportive con interventi in settori strategici quali la tutela della salute, l'incremento dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dei trasporti;

6) infine, si condivide l'orientamento volto a sviluppare e rafforzare le sinergie tra il piano di lavoro ed il programma Erasmus+ ed altri strumenti europei, con particolare riferimento al potenziamento della Settimana europea annuale dello sport."

3.3 REGOLARE ATTIVITÀ DI PESCA IN ACQUA DOLCE

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO N. 683

"Affare assegnato sulla problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia"

Stato: approvazione risoluzione - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 28 gennaio 2016

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
2 febbraio 2016

Relatrice: Maria Teresa BERTUZZI (PD)

Avvio Iter Commissione: 24 febbraio 2016

Approvazione risoluzione: 13 settembre 2017

Contrasto dei fenomeni di illegalità.

13 settembre u.s.

La Commissione ha approvato all'unanimità lo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice, BERTUZZI (PD), in relazione al quale il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, OLIVERO, ha preso atto positivamente della segnalata esigenza di un migliore coordinamento di tutti i soggetti a diverso titolo deputati al contrasto dei fenomeni di illegalità legati alla pesca in acqua dolce, al fine di evitare danni alla produzione ittica e agli allevamenti, oltre che alla salute dei cittadini, tutelando l'ingente patrimonio di biodiversità italiana.

Si riportano i previsti impegni al Governo:

*"La Commissione,
.. omissis..
impegna il Governo:*

ad attivare un tavolo presso il Ministero degli Interni per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

a intervenire per garantire la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

a coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

a sollecitare le Regioni nel senso dell'intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

a sollecitare, nell'immediato, l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

a istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane."

3.4 CONTROLLI NEL SETTORE DELLA PESCA

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO N. 963

"Affare assegnato sulla problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca"

Stato: approvazione risoluzione - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 2 marzo 2017

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
3 marzo 2017

Relatrice: Maria Teresa BERTUZZI (PD)

Avvio Iter Commissione: 8 marzo 2017

Approvazione risoluzione: 27 settembre 2017

Tutela del comparto ittico.

27 settembre u.s.

La Commissione ha approvato all'unanimità lo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice BERTUZZI (PD), in relazione al quale il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, OLIVERO, ha assicurato l'attenzione del Governo rispetto alla necessità di introdurre sollecitamente misure normative e amministrative fortemente attese dagli operatori del settore della pesca.

Si riportano parte delle premesse ed il previsto impegno al Governo:

*"La Commissione,
.. omissis..
richiamato altresì che:
.. omissis.."*

è stato approvato in prima lettura da parte della Camera dei deputati ed è stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 2914 recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»;

tale provvedimento intende fornire una risposta normativa alle problematiche dinanzi delineate, impegna il Governo:

a dare, una volta entrata in vigore la nuova normativa, sollecita applicazione alla stessa e alle deleghe ivi recate."

3.5 ORDINAMENTO GUIDA ALPINA

ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE DDL 2916/AS - PANIZZA (Aut-PSI-MAIE)

"Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina"

Presentazione: 22 settembre 2017
Testo in fase di pubblicazione

4.1 REVISIONE ED INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 461

"Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE"

NORME D'INTERESSE

Articoli 3, 31, 32, 34

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 15 settembre 2017

Termine espressione parere: 12 ottobre 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni Trasporti (IX), Bilancio (V) e Politiche dell'UE (XIV):
22 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Lavori Pubblici (VIII) e Bilancio (V): 22 settembre 2017
Relatore Commissione Lavori Pubblici (VIII):
Raffaele RANUCCI (PD)

Avvio Iter Commissione Lavori Pubblici (VIII):
27 settembre 2017

Lo schema di decreto legislativo rivede e integra il Codice della nautica da diporto ed attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell'educazione marina e l'inclusione delle persone diversamente abili, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero.

Inoltre, il provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico.

Gli interventi riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici; l'aggiornamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente nautica; le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova

costruzione o già immesse sul mercato.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 3 introduce la categoria delle moto d'acqua nella nuova classificazione delle unità da diporto.

L'articolo 31 inserisce nel Titolo III del Codice della nautica da diporto un nuovo Capo II-bis, per la disciplina di alcune figure professionali per le unità da diporto.

In particolare, si prevede l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela e se ne definisce il profilo; si chiarisce che l'esercizio di tale attività è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che detta iscrizione è subordinata al pagamento di un diritto il cui ammontare, stabilito annualmente, è commisurato al costo sostenuto per la gestione dell'elenco; si dispone, poi, che quest'ultimo sia pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Federazione Italiana Vela, della Lega Navale Italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Inoltre, si prevede che l'iscrizione nell'elenco nazionale, che abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale, avvenga nel rispetto di determinati requisiti, abbia efficacia per sei anni e sia rinnovata ogni tre anni, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, orga-

nizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

Infine, vengono fissate le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate dal Capo del Compartimento marittimo in caso di violazione delle norme di deontologia professionale o delle norme di comportamento previste dal Codice, rinviando ad un successivo decreto per la definizione delle procedure di applicazione di tali sanzioni, nonché per ulteriori aspetti relativi all'elenco nazionale ed ai programmi del corso.

L'articolo 32 inserisce nel Titolo III del Codice della nautica da diporto un nuovo Capo II-ter, relativo alla disciplina delle scuole nautiche, incaricate dell'istruzione e della formazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente

nautica, e dei centri di istruzione per la nautica, che gestiscono le scuole. Oltre a dettare norme sull'esercizio delle attività e sui requisiti richiesti, sono regolati tutti gli aspetti relativi alla vigilanza sull'operato di tali soggetti.

L'articolo 34 individua nell'11 aprile la "Giornata del mare", quale ricorrenza civile per la promozione, negli istituti scolastici, di iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara, eventualmente attraverso specifici progetti formativi con, tra gli altri, il Corpo delle Capitanerie di porto, CONI, Federazione Italiana Vela e Lega Navale Italiana.

4.2

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA, BILANCIO DI PREVISIONE E CONSISTENZA ORGANICI DEL CONI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro per lo Sport

12-13 settembre uu.ss.

Il Ministro per lo sport, con lettera in data 30 agosto 2017, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI), riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

Questa relazione è stata trasmessa alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

4.3

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA, BILANCIO DI PREVISIONE E CONSISTENZA ORGANICI DELL'ACI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo

13 settembre u.s.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile club

d'Italia (ACI), riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

Questa relazione è stata trasmessa alla Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Lavori Pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.

4.4

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA, BILANCIO DI PREVISIONE E CONSISTENZA ORGANICI DELL'UIITS

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro della Difesa

19-20 settembre uu.ss.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 settembre 2017, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Unione italiana tiro a

segno, riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

Questa relazione è stata trasmessa alle Commissioni Difesa (IV) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

5.1 INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ACI

ATTO DI NOMINA

28 settembre u.s.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari compe-

tenti, ha confermato la nomina dell'ing. Angelo STICCHI DAMIANI a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) per il quadriennio 2017-2020.